

Codice A1410A

D.D. 30 giugno 2016, n. 384

D.G.R. n. 34-3309 del 16 maggio 2016 "Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unita' di Valutazione Geriatrica" - Approvazione dello Schema contrattuale.

Con D.G.R. 34-3309 del 16 maggio 2016 si è dato avvio al Progetto sperimentale RSA Aperta che prevede prestazioni erogabili ai sensi della D.G.R. n. 45-4248/2012, integrate con altre figure professionali, rese al domicilio dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) ai sensi della D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009, al fine di agevolare il mantenimento della persona al domicilio.

La Giunta Regionale, nel medesimo provvedimento, demanda alla Direzione Sanità, di concerto con la Direzione Coesione Sociale, l'adozione di un apposito schema contrattuale, sul modello della D.G.R. 44-12758/2009 e s.m.i. *"Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate"*, per la definizione dei rapporti tra le ASL e i soggetti gestori delle strutture RSA, che aderiscono al progetto domiciliare sperimentale "RSA Aperta".

Lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, predisposto e definito congiuntamente con la Direzione Coesione Sociale, è pienamente coerente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 sopra richiamata e, pertanto, appare opportuno stabilire, analogamente a quanto previsto per lo schema contrattuale contenuto nella D.G.R. 44-12758/2009, che gli articoli contrattuali di cui è composto devono essere considerati sostanziali e, quindi, non derogabili.

A tal fine si procede all'adozione dello "Schema contrattuale" di cui sopra come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

visto l'art. 17 della L. R. n. 23/2008, *"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"*;

visto il D.Lgs. 9 ottobre 2012, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012: *"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*;

vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009, *"Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie"*;

vista la D.G.R. n. 44-12758/2009, del 7 dicembre 2009: *"Approvazione dello schema contrattuale"*

per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate”;

vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012: “Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziani non autosufficienti. Modifica della D.G.R. 25-12129 del 14.09.2009 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.2008. Revoca delle precedenti deliberazioni”.

vista la D.G.R. n. 34-3309 del 16 maggio 2016 “Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unita' di Valutazione Geriatrica”;

determina

- di approvare lo “Schema contrattuale” presente nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da utilizzarsi per la regolazione dei contratti tra le ASL e i soggetti gestori delle strutture RSA inerenti l’attivazione di progetti “RSA Aperta”;
- di stabilire che gli articoli che compongono lo “Schema contrattuale” del presente provvedimento, devono essere considerati sostanziali e, quindi, non derogabili.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Direttore Regionale
Fulvio MOIRANO

Allegato

**Schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra A.S.L. e RSA accreditate per il
Progetto Residenziale RSA Aperta**

TRA

L'A.S.L. con sede legale in (.....), via
n°....., Codice fiscale, rappresentata da
..... in qualità di

E

Il Presidio socio-sanitario ubicato in (.....), via
....., n°, Codice fiscale, legalmente
rappresentato da in qualità di dell'Ente/Società
....., Codice fiscale, quale titolare
dell'autorizzazione al funzionamento del Presidio stesso.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. n. 34-3309 del 16.05.2016, *“Modulazione dell'offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell'Unita' di Valutazione Geriatrica”*, nota alle parti in quanto pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del B.U.R. n. 20 in data 19.05.2016 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Con D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani non autosufficienti, disabili, minori.

3. Con D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 sono stati indicati i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per le RSA per anziani non autosufficienti.
4. Il mantenimento dei requisiti di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione delle prestazioni di RSA come previsti dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 45-4248/2012, è requisito essenziale per la validità del presente contratto.
5. Il Presidio socio-sanitario ubicato in Prov (.....), è autorizzato al funzionamento quale RSA per anziani non autosufficienti con provvedimento n° rilasciato in data ed emesso da
6. Il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n° rilasciato in data ed emesso da è stato accreditato ed ha sottoscritto con l'ASL il contratto per la definizione dei rapporti intercorrenti tra soggetti pubblici titolari delle funzioni e i soggetti gestori dei servizi residenziali in data
7. Il predetto Presidio ha espresso disponibilità a fornire le prestazioni di RSA Aperta di cui alla D.G.R. n. 34-3309/ 2016.
8. L'A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni del "Progetto RSA Aperta", previste a favore di anziani non autosufficienti nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 2

Oggetto

1. L'A.S.L. si avvale del Presidio socio-sanitariocon sede in, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni sanitarie relative al "Progetto RSA Aperta" di cui alla D.G.R. n. 34-3309/2016.
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il Titolare dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni

assunti con il presente contratto, con particolare riferimento all'utilizzo delle figure professionali richieste nei progetti attivati.

4. Il Presidio garantisce le prestazioni del "Progetto RSA Aperta" nei seguenti Comuni/Circoscrizioni afferenti all'ASL Contraente:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 3
Impegni del Presidio

1. Il Presidio eroga le prestazioni della RSA Aperta sulla base del coordinamento metodologico realizzato dall'ASL.
2. Il Presidio, s'impegna:
- a) a considerare il debito orario del personale impiegato per le attività della RSA Aperta al di fuori del calcolo dello standard assistenziale erogato nel Presidio, documentandolo e rendicontandolo separatamente;
 - b) a redigere il PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) in tre copie, di cui una deve essere presente al domicilio della persona in RSA Aperta, una deve essere conservata presso la RSA erogatrice e l'ultima inviata all'UVG;
 - c) a tenere ed aggiornare in tempo reale presso il domicilio della persona in RSA Aperta il Diario RSA Aperta della persona, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: la data, l'ora dell'accesso, la figura professionale, nome e cognome, la tipologia della/e prestazione/i erogate di ogni accesso identificate nel PAI, nonché la firma. Le visite del Care Manager debbono essere registrate nel Diario RSA Aperta presente al domicilio della persona;

- d) a tenere ed aggiornare in tempo reale presso la RSA il Diario RSA Aperta della persona, in cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: la data, l'ora di inizio e fine della/e prestazione/i, la figura professionale, nome e cognome, la tipologia della/e prestazione/i erogate di ogni accesso identificate nel PAI, nonché la firma. Le visite del Care Manager debbono essere registrate nel Diario RSA Aperta presente in RSA;
- e) a dare immediata informazione all'ASL del verificarsi dei seguenti eventi: cambio di residenza, trasferimento di domicilio (anche temporaneo), ricovero temporaneo in strutture sanitarie, decesso delle persone inserite.

Art. 4

Verifiche e controlli dell'Azienda Sanitaria Locale e l'Unità di Valutazione Geriatrica

1. L'Unità di Valutazione Geriatrica dell'ASL di competenza può visionare e acquisire copia del Piano Assistenziale Individuale e il Diario RSA Aperta, sia in struttura sia al domicilio, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti, anche in rogatoria.
2. La Commissione di Vigilanza dell'ASL di competenza territoriale può effettuare sopralluoghi presso il Presidio al fine di verificare:
 - la corretta copertura del fabbisogno delle figure professionali, in rapporto al fabbisogno complessivo della struttura considerando anche gli eventuali progetti aperti per conto di altre ASL;
 - il corretto assolvimento degli altri oneri a carico della struttura e precisati nel contratto stipulato con l'ASL.
3. E' esclusa la possibilità della Commissione di vigilanza di effettuare sopralluoghi presso il domicilio del beneficiario delle prestazioni.

Art. 5

Profili di intensità, Valore economico del profilo di intensità, Prestazioni erogabili a domicilio, fatturazione obblighi e vincoli

1. I Profili di intensità, i valori economici dei Profili di intensità, le prestazioni erogabili a domicilio, le modalità di remunerazione e rendicontazione, nonché la fatturazione, obblighi e vincoli sono normati nell'Allegato A della D.G.R. n. 34-3309 del 16.05.2016.
Le tariffe delle prestazioni, così come stabilito nella tabella 1 dell'Allegato A della predetta D.G.R. n. 34-3309/2016, includono gli oneri fiscali.
2. La fatturazione del costo delle prestazioni erogate avverrà a seguito della contestuale presentazione di analitico prospetto delle stesse, suddiviso per figure professionali impiegate, coerente con il PAI predisposto. Il pagamento delle stesse deve avvenire entro 60 giorni, come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 9.11.2012, n. 192.
3. Nel caso in cui il Progetto RSA Aperta preveda anche l'erogazione di prestazioni residenziali, l'ASL attiverà la procedura di residenzialità temporanea e il costo delle predette giornate di servizio non saranno conteggiate nel budget assegnato al singolo utente quale prestazione RSA Aperta.

Art. 6

Debito Informativo

1. Il Presidio ha l'obbligo di inviare i dati richiesti dal flusso FAR-RP ai sensi della D.G.R. n. 69-481/2010 e della D.G.R. n. 34-3309/2016.
2. Le eventuali prestazioni erogate in regime residenziale devono essere inserite nel Portale FAR/SIAD RP, per soddisfare il Flusso Ministeriale dato dal DM 17 dicembre 2008 *“Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali (FAR)”*.
3. In caso di inadempimento da parte del Presidio nell'invio dei dati richiesti dalle ASL o dal flusso FAR-RP, le ASL dopo tre solleciti, a cui non viene data una motivata giustificazione, possono sospendere il pagamento della quota sanitaria degli ospiti in convenzione sino a quando i debiti informativi non sono debitamente ottemperati.

Art. 7

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante del Presidio a sanarla entro un congruo termine o a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. L'inadempienza degli obblighi assunti comporta la risoluzione anticipata del presente contratto .
3. Il contratto è automaticamente risolto in caso di sospensione o revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o dell'accreditamento della RSA fornitrice delle prestazioni.
4. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi precedenti sarà cura dell'A.S.L. contraente darne notizia alla Regione Piemonte, a tutte le altre A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 8

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai due sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L.; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 9

Durata

1. Il presente contratto avrà durata annuale e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il Presidio può risolvere anticipatamente il presente contratto dandone preavviso di 60 giorni all'ASL contraente, che procederà al ricollocamento dei progetti presso altre RSA aderenti.

Art. 10

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il contratto viene redatto in due copie, una per ciascun contraente; sarà cura dell'A.S.L. inviare una copia, in forma digitalizzata, alla Regione Piemonte - Settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale della Direzione Sanità.
2. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
3. In caso di successiva emanazione di norme legislative nazionali e/o regionali, o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data.....

Per il Presidio Socio-Sanitario

Per l'Azienda Sanitaria Locale